



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 03/11/2022

Prot. 0008029

Com. n. 70

Oggetto: D.L. n.162/2022 - Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2

Si informa che - in data 31.10.2022 - è entrato in vigore il D.L. n.162/2022, recante, tra le altre, disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Nello specifico, l'articolo 7 del decreto in commento **anticipa - dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022 - la scadenza dell'obbligo di vaccinazione** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 disposto dal D.L. n. 44/2021 (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in relazione alle seguenti categorie di lavoratori:

- esercenti le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario ([di cui all'art.1, c.2, della L. n. 43/2006](#)). Per effetto dell'articolo in commento, per i soggetti che esercitano professioni sanitarie, dal 1° novembre 2022, decade anche l'obbligo vaccinale quale requisito di prima iscrizione agli Ordini professionali territoriali da parte;
- soggetti, anche esterni, che svolgono attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti - e, comunque, in tutte le strutture residenziali e in quelle socio-assistenziali di cui all'art. 44 del D.P.C.M. 12.1.2017 e all'ordinanza del Ministro della salute 8.5.2021 - incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che ospitano persone fragili;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, nelle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed, infine, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

Conseguentemente, anche la **sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, **perde efficacia a far data dal 1° novembre 2022.**

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Marco Abatecola

Rif: [D.L. n. 162/2022, art.7, del 31.10.2022](#)

[D.L. n. 44/2021, art. 4, 4-bis e 4-ter, dell'1.4.2021](#)